Procedura aperta su piattaforma SINTEL per l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva delle "OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2"

CIG: 7990693078 CUP: H42F16002500003

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

TRA

ASST di MONZA

E

[……]

Sommario

Art.1 – Premesse e documenti contrattuali 3
Art.2 - Oggetto 4
Art.3 – Obblighi legali 4
Art.4 – Descrizione delle prestazioni 4
Art.5 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico 7
Art.6 – Variazioni, interruzioni, ordini formali 7
Art.7 Durata dell'incarico e termini 8
Art.8 – Penali 9
Art.9 Riservatezza, coordinamento, astensione 9
Art.10 Risoluzione del contratto 10
Art.11 Determinazione dei corrispettivi 11
Art.12 Adeguamento dei corrispettivi 11
Art.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi 11
Art.14 Conferimenti verbali 12
Art.15 Adempimenti legali 12
Art.16 Definizione delle controversie 13
Art.17 Domicilio, rappresentanza delle parti 13
Art.18 Tracciabilità dei pagamenti 13
Art. 19 Cessione del credito 14
Art. 20 Cessione del contratto 15
Art. 21 Trattamento dati 15
Art. 22 Disposizioni transitorie e finali 15

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

Recante patti e condizioni per la prestazione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva relativo alle "OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2"

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza con sede legale in Monza, via Pergolesi n. 33 P.I./C.F. 09314290967, in persona del [……..] giusta delega del [……..];

E

Ing....., nato a (.....) il, residente in(....) Via n. C.F. – P.I., iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di..... al n. dal, in qualità di della Società di Ingegneriacon sede in(.....), Via di seguito denominato "Professionista incaricato".

PREMESSO CHE:

- con provvedimento deliberativo n. ___ del _____ l'ASST di Monza ha aggiudicato l'affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva delle "OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2";
- l'aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo;
- l'affidatario ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale [estremi]

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premesse e documenti contrattuali

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito elencati, ancorché non allegati:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- DGUE
- Offerta tecnica presentata in sede di gara
- Offerta Economica presentata in sede di gara
- Dichiarazioni a corredo dell'offerta
- Polizza assicurativa
- Cauzione definitiva

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 30/1/14 n. X/1299;

Art.2 - Oggetto

L'ASST di Monza affida al Professionista incaricato, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione della OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2.
Codice identificativo della gara (CIG): 7990693078
Codice univoco di progetto (CUP): H42F16002500003

Art.3 – Obblighi legali

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dello stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.
3. Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2). Il Professionista incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994.

Art.4 – Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile ed amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento, nel rispetto del Decreto Ministeriale MIT del 7 marzo 2018 n. 49 e delle condizioni contrattuali. Rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori non soltanto l'accertamento di conformità dell'opera al progetto in ogni sua parte ma anche l'esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d'appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti includendo anche l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell'opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell'eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili.

In particolare, il Direttore dei lavori:

a) cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.
b) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

c) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre1971, n.1086, al Decreto del MIT 17 gennaio 2018 " Nuove norme tecniche delle costruzioni", alla legge 2 febbraio1974,n.64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ,e dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e di compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice.

Inoltre il Direttore dei Lavori deve svolgere:

- il controllo dei lavori (presenza in cantiere /*quanto indicato nell'offerta tecnica* giorni alla settimana);
- la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto esecutivo);
- conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti);
- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite);
- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste);
- controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati
- controllo e verifica della documentazione as built nonché di tutte le certificazioni di conformità, le dichiarazioni e di tutta la documentazione che deve essere prodotta ai fini della successiva presentazione della SCIA ai VV.FF. da parte della stazione appaltante;

Attività che il Coordinatore della Sicurezza deve svolgere ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte

delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente/responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 dello stesso decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente/responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Oltre ai compiti sopra indicati dovrà anche:

i) nel corso dei lavori o comunque prima dell'emissioni di ogni singolo SAL, nonché prima dell'emissione del SAL finale, trasmettere alla Direzione Lavori una sintetica relazione di monitoraggio e verifica sul corretto adempimento da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza quantificate come oneri della sicurezza, con approvazione al pagamento delle relative quote progressive realizzate alla data di emissione di ogni singolo SAL.
In caso mancata attuazione di alcuni adempimenti e/ o misure stimate come oneri della sicurezza, nella comunicazione dovranno essere inseriti, a seconda del caso:
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei

lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza; per questo terzo caso resta comunque inteso il pieno rispetto delle azioni di cui all.art.92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

j) a lavori ultimati il coordinatore produrrà una relazione conclusiva da consegnare al RUP che oltre a riportate sinteticamente le evidenze delle relazioni intermedie di cui al punto precedente, comprenderà anche:
 - giudizio sintetico sull'operato dell'impresa appaltatrice in materia di sicurezza;
 - eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
 - descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

Art.5 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1) Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazione o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2) L'amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Professionista incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e in particolare:
 a) Progetto esecutivo;
 b) Planimetrie dello stato di fatto;

3) Ad integrazione del comma 1), le parti, con accettazione espressa da parte del Professionista incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il Professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art.6 – Variazioni, interruzioni, ordini formali

1) Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.
2) Nessuna variazione progettuale o sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto adottato in conformità e nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni di legge e di regolamento

vigenti (in particolare dall'art.8 del DM MIT 7 marzo 2018, n.49); in difetto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Professionista incaricato.

3) Il Professionista incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Professionista incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art.7 Durata dell'incarico e termini

1) Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e comunque dalla consegna dei lavori sino alla conclusione delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo finale e/o emissione del certificato di regolare esecuzione e, se del caso, di accreditamento.
2) Qualora una singola prestazione dipenda per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Professionista incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
3) I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso, o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
4) La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:
 a) Il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Professionista incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Professionista incaricato;
 b) Il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso, dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Professionista incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 a) Autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 b) Acquisibili con unica procedura congiunta;
 c) Il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more

dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 4, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5) L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione totale perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione totale perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Professionista incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art.8 – Penali

1) Il ritardo della consegna della documentazione anche contabile comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 11, per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso il maggior danno.
2) Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico (quali ad esempio la violazione delle norme in materia di varianti - art. 8 DM 7 marzo 2018, n.49 - e di contabilità dei lavori (art. 14 DM 7 marzo 2018, n.49) o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Professionista incaricato.
4) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Art.9 Riservatezza, coordinamento, astensione

1) Il Professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2) Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Professionista incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4) Il Professionista incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6) Con la sottoscrizione del contratto il Professionista incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art.10 Risoluzione del contratto

1) E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2) E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 4 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 4.
3) Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
 a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 9 comma 1 , 2, 3 e 4;
 b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 c) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
h) reati accertati.

4) La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art.11 Determinazione dei corrispettivi

1) Fatto salvo quando previsto dall'articolo 12, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Professionista incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2) La determinazione dell'importo da corrispondere al professionista per l'incarico in oggetto è desumibile da seguente schema:

Importo compenso Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a base d'asta	€ _____
Ribasso offerto	_____%
Importo al netto del ribasso offerto in gara	€ _____

Pertanto per le prestazioni di cui sopra sulla base dell'offerta formulata in sede di gara, l'importo complessivo riconosciuto ammonta a € (I.V.A. ed oneri esclusi). Il compenso professionale sarà corrisposto secondo le modalità previste dall'art.13. Tutte le somme fatturate soggette al contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale oltre all'I.V.A. di Legge.

Art.12 Adeguamento dei corrispettivi

Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 11, il corrispettivo può essere adeguato esclusivamente nel caso di affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine, secondo quanto previstro dal DM 17 giugno 2016, sulle Tariffe professionali.

Art.13 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1) I corrispettivi, cosi come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 12 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 a. Direzione esecuzione lavori:
 Acconto in relazione ai S.A.L.

b. Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva:
Acconto in relazione ai S.A.L.

2) I corrispettivi sono erogati entro 30 (trenta) giorni successivi ai 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Pagamento sottoscritto dal R.U.P. a fronte del SAL emesso;
3) In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 18.
5) La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 b. fattura elettronica che dovrà riportare , per tutti i casi cui ciò si applica:
 – il codice identificativo gara (CIG)
 – il codice unico progetto (CUP)
 c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato quello originariamente indicato, o nei casi di cessione del credito;
 d. documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art.14 Conferimenti verbali

1) Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendono necessario o anche solo opportuno.
2) Il Professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3) Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Professionista incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 8 (otto).

Art.15 Adempimenti legali

Il Professionista incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
b) non sono intervenute sospensioni , revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art.16 Definizione delle controversie

1) Le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
2) La procedura di cui al comma 1 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3) Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
4) La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
5) La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ove non risolte in via amministrativa, è devoluta all'autorità giudiziaria competente ed esclusiva presso il Foro di Monza; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art.17 Domicilio, rappresentanza delle parti

1) Il Professionista incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso …….. all'indirizzo Via …… la propria sede operativa in …….. Cap.: …….. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista incaricato.
2) Il Professionista incaricato individua:
 a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
2) L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento _____ dell'S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione committente.
3) Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati all'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art.18 Tracciabilità dei pagamenti

1) Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, il Professionista incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla

stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 12.

2) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 a) Per pagamenti a favore del Professionista incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4) Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6) Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 19 Cessione del credito

1) Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991.
2) Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art 106 del DLgs 50/2016, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e devono essere notificate alle amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono

tenuti ad indicare il CIG e CUP di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

Art. 20 Cessione del contratto

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto divieto all'operatore economico di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Art. 21 Trattamento dati

Ai sensi DLgs 196/2003 e smi, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22 Disposizioni transitorie e finali

1) Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, sono a carico del Professionista incaricato.

Monza, li

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)di Monza:

Il Professionista incaricato
Legale Rappresentante/Amministratore Unico/Direttore Tecnico ……..
Dott. Ing. ……